

Le partite Iva danno i numeri

Due milioni di cessazioni d'ufficio e cartelle per 500 mln

DI GIOVANNI GALLI

Due milioni di cessazioni d'ufficio e altrettante cartelle per 500 milioni di euro complessivi di sanzioni. Questi i potenziali effetti delle disposizioni sulla cancellazione delle partite Iva inattive varate con il decreto legge di semplificazione fiscale (n. 16 del 2 marzo 2012, pubblicato sulla *G.U.* n. 52 ed entrato in vigore il 2 marzo). Effetti che però non scatteranno automaticamente, ma solo dopo un preavviso agli interessati.

Il numero dei provvedimenti deriva dalle valutazioni contenute nella relazione tecnica del dl n. 98/2011 in merito alle disposizioni sulla chiusura agevolata delle partite Iva «morte», che stimava appunto in almeno due milioni quelle inopere; l'importo, invece, dalla sanzione che l'Agenzia potrà iscrivere a ruolo in base al nuovo decreto, moltiplicato per le posizioni presumibilmente coinvolte.

La «pulizia» dell'anagrafe tributaria

L'art. 23, comma 22, del dl n. 98/2011, ha introdotto nell'art. 35 del dpr 633/72 il comma 15-quinquies. Nella versione originaria, tale comma prevedeva che l'attribuzione del numero di partita Iva è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di Iva, non abbia adempiuto a tale obbligo; il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle commissioni tributarie.

L'art. 8, comma 9, lett. a) del dl 16/2012 sostituisce il predetto comma 15-quinquies, il quale, nella nuova versione, prevede ora che l'agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita Iva che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività, comunicando loro che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita Iva. Il contribuente, ricevuta la comunicazione, potrà fornire all'agenzia chiarimenti entro i successivi trenta giorni, rappresentando eventuali elementi non consi-

derati o erroneamente valutati dall'amministrazione. Dopo di che l'agenzia potrà rivedere la propria decisione, oppure procedere alla cancellazione iscrivendo a ruolo a titolo definitivo anche la sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività (è da ritenere, nella misura minima editale, pari a 258 euro).

Il contribuente potrà però evitare l'iscrizione a ruolo provvedendo spontaneamente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al pagamento

della somma pari ad un terzo della sanzione minima, cioè 86 euro.

La norma riformulata presenta quindi più di una novità. Intanto i presupposti della cancellazione d'ufficio non sono più «preconfezionati» come prevedeva la precedente versione (inattività oppure omessa dichiarazione annuale Iva, per tre anni consecutivi), ma sono rimessi alle determinazioni dell'Agenzia delle entrate, che potrà basarsi su tutti i dati in proprio possesso. In secondo luogo, viene previsto un passaggio preventivo, in sostanza una sorta di contraddittorio con il contribuente, il quale avrà la possibilità di far valere eventuali ragioni prima del provvedimento di cancellazione (e non

soltanto a posteriori, in sede di impugnativa, come previsto precedentemente). Un'altra novità consiste nella previsione del procedimento abbreviato per l'applicazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessata attività in violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 35, dpr 633/72: non l'atto di contestazione di cui all'art. 16 del dlgs n. 472/97, definibile in via agevolata entro sessanta giorni con il pagamento di un terzo, ma l'irrogazione immediata mediante iscrizione a ruolo (come per le violazioni relative agli obblighi di versamento dei tributi), senza possibilità di definizione agevolata. Diversamente dalla sanzione per omesso versamento, che è stabilita nella misura fissa del 30%, l'omessa dichiarazione di cessazione è però punita con la sanzione da 258 a 2.065 euro, per cui, in mancanza di specificazioni normative circa l'entità della sanzione da iscrivere a ruolo, appare probabile che si irrognerà la sanzione minima. L'iscrizione a ruolo potrà essere comunque evitata pagando la sanzione di un terzo del minimo.

La quantificazione contenuta nel dl 98. Il nuovo decreto fissa la sanzione